



Rettifica del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 191 del 28 luglio 2023)

1. Pagina 126, considerando 50, seconda frase:

anziché: «In via eccezionale, nei casi di emergenza di cui al presente regolamento, qualora lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non reagisca a un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o a un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) entro i tempi previsti o non sia stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544, tale EPOC o EPOC-PR può essere rivolto ...»

leggasi: «In via eccezionale, nei casi di emergenza di cui al presente regolamento, qualora lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non reagisca a un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o a un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) entro i termini, tale EPOC o EPOC-PR può essere rivolto ...».

2. Pagina 138, articolo 5, paragrafo 2:

anziché: «2. L'ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, tenuto conto ...»

leggasi: «2. L'ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, tenuto conto ...».

3. Pagina 154, allegato I, Sezione B («Destinatario»), terza casella di spunta:

anziché: «Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all'EPOC entro i termini stabiliti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/1543 o non è stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾»

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).»

leggasi: «Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all'EPOC entro i termini stabiliti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/1543».

4. Pagina 162, allegato I, sezione K (Notifica e dati dell'autorità di esecuzione notificata (se del caso), prima casella di spunta:

anziché: «This EPOC is notified to the following enforcing authority:»

leggasi: «Il presente EPOC è notificato all'autorità di esecuzione seguente:».

5. Pagina 162, allegato I, sezione L (Trasferimento di dati), lettera a):

anziché: «Authority to whom the data have to be transferred»

leggasi: «Autorità a cui devono essere trasferiti i dati».

6. Pagina 165, allegato II, Sezione B («Destinatario»), terza casella di spunta:

anziché: «Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all'EPOC-PR entro i termini o non è stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾»

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).»

leggasi: «Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all'EPOC-PR entro i termini».

7. Pagina 169, allegato II, sezione F (Estremi dell'autorità di emissione), quarta casella di spunta, prima frase:

anziché: «Il presente EPOC-PR è stato emesso in relazione a dati relativi agli abbonati o ai dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente in un caso di urgenza debitamente giustificato senza previa convalida, poiché quest'ultima non avrebbe potuto essere ottenuta in tempo utile o per entrambi.»

leggasi: «Il presente EPOC-PR è stato emesso in un caso di urgenza debitamente giustificato senza previa convalida, poiché quest'ultima non avrebbe potuto essere ottenuta in tempo utile.».
